



CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

L'Università Politecnica delle Marche (soggetto promotore) con sede in Ancona, piazza Roma 22, codice fiscale n° 00382520427 d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Prof. Stefano Staffolani, Preside della Facoltà di Economia "Giorgio Fuà", nato a Camerino il 17 febbraio 1961, domiciliato per la carica presso la sede della predetta Facoltà sita in Ancona, Piazzale Martelli, 8 autorizzato alla stipula del presente atto con decreto rettorale n° 598 del 11/06/2018;

E

TRIBUNALE DI ANCONA con sede legale in ANCONA, Corso Mazzini n. 95
codice fiscale 80016450423 - pec: prot.tribunale.ancona@giustiziacert.it
d'ora in poi denominato "Soggetto Ospitante",
rappresentato dal Presidente f.f. Dott.ssa SILVIA CORINALDESI, nata il 4/09/1967 a Senigallia;

(di seguito congiuntamente nominate anche "le Parti")

Premesso che:

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
- Il DM 509/99, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei", introduce, tra le attività formative indispensabili ai fini degli



obiettivi formativi e qualificanti, quelle attività volte ad agevolare le scelte professionali, tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tra cui i tirocini formativi e di orientamento al lavoro di cui al DM 142/98.

- In sintonia con le forme di concertazione prevista dalla Riforma degli studi universitari si condivide la necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi per favorire la diffusione della cultura d'impresa.
- Le Parti intendono stipulare il seguente accordo di convenzione (di seguito "Convenzione")

Si conviene quanto segue:

Art. 1 - Soggetti

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il Soggetto ospitante **TRIBUNALE DI ANCONA** si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. 8 soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del Soggetto promotore, **nei limiti previsti dall'art. 1, comma 3, del D.M. 142/1998 (vedi nota¹)** ed ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge 196 del 1997.

Art. 2 - Modalità di svolgimento e Progetto formativo e di orientamento

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di

¹ 1 Limiti numerici imposti dal D.M. 25 marzo 1998, n° 142, art. 1, punto 3 per l'attivazione contemporanea di stage:

N° Dipendenti assunti a tempo indeterminato	N° tirocinanti ospitati in contemporanea
Fino a 5 unità	1
Da 6 a 19 unità	2
Maggiore o uguale a 20 unità	Fino ad un massimo del 10% delle unità



responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- l'estremo identificativo delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 3 - Obblighi del tirocinante

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4 - Obblighi del soggetto promotore

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.



Art. 5 - Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante dovrà impegnarsi a:

- rispettare e far rispettare i progetti formativi nella loro globalità;
- redigere, a fine tirocinio, una valutazione finale sullo svolgimento del progetto e sul raggiungimento degli obiettivi, da presentare al tutore universitario;
- segnalare all'Università qualsiasi variazione nella durata del tirocinio indicata nel progetto formativo e di orientamento: interruzione anticipata o proroga. Quest'ultima deve essere richiesta entro i 20 giorni antecedenti il termine indicato per la fine del progetto.
- In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente al soggetto promotore.

Art. 6 - Sicurezza e prevenzione

1. Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo numero 81 del 9 aprile 2008 (e successive modifiche e integrazioni) gravano sul Soggetto ospitante per quanto riguarda il/i tirocinante/i.
2. All'inizio del tirocinio il soggetto ospitante fornisce al tirocinante dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività.
3. Il personale coinvolto del Soggetto Promotore (tirocinante compreso) è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente contratto, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. I tirocinanti sono tenuti ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal Soggetto ospitante che provvederà previamente a garantirne la conoscenza.

Art. 7 - Trattamento dei dati personali



Le Parti, nel perimetro della propria autonomia, mantengono la rispettiva qualifica di titolari autonomi del trattamento ai sensi dell'art. 24 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - di seguito per brevità semplicemente «GDPR») e, a tal fine, si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza e sotto la propria esclusiva responsabilità, a garantire che i trattamenti di dati personali raccolti e/o ottenuti ai fini dell'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, si svolgano nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR, ivi incluso l'assolvimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati e l'adozione di modalità tali da tutelare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali oggetto di trattamento.

Art. 8 - Durata

La presente Convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e rinnovabile per uguale periodo previo accordo scritto fra le parti, anche tramite scambio di corrispondenza. La Parte che intende recedere deve darne comunicazione, mediante Fax o lettera raccomandata, con almeno tre mesi di anticipo. In ogni caso dovrà essere garantito lo svolgimento dei tirocini, avviati prima della data di efficacia del recesso, per l'intera durata degli stessi come definita dai singoli progetti formativi.

Art. 9 - Responsabilità

Dalla presente Convenzione non conseguirà alcun onere finanziario a carico delle Parti. Con l'esclusione dei danni cagionati con dolo o con colpa grave, nessuna Parte sarà responsabile per perdite di profitto, di produzione, di opportunità commerciale subiti dall'altra Parte in connessione con la presente Convenzione.

Art. 10 – Legge applicabile e controversie

La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana. Ogni e qualsivoglia controversia che sorga tra le Parti in connessione alla Convenzione, che non possa essere risolta



attraverso amichevoli negoziazioni, dovrà essere risolta a mezzo di arbitrato irrituale secondo diritto da un arbitro unico. Luogo dell'arbitrato e di tutte le udienze sarà quello di Ancona.

Art. 11 - Registrazione e spese

La presente Convenzione, redatta in unico esemplare, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 131 del 26/4/1986 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 c. 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico delle Parti in misura paritaria.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 bis del D.L. n.41 del 22/03/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n.69 del 21/05/2021, per l'anno 2021 alla presente convenzione di tirocinio di formazione e orientamento si applica l'esenzione dall'imposta di bollo.

Art. 12 – Prevenzione della corruzione

Le parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 231/2001 e s.m.i. e della legge 190/2012 e s.m.i.

Art. 13 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Ancona,

Ancona,

Firma per il Soggetto promotore

Firma per il Soggetto ospitante

Il Preside

Il Presidente f.f.

Prof. Stefano Staffolani

Dott.ssa Silvia Corinaldesi